

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2579)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1976
(V. Stampato n. 4259)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(TOROS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1976*

**Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di
Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che abbiano richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione, nei confronti dei propri dipendenti e nei limiti dei termini di prescri-

zione, delle posizioni contributive nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a seconda del settore di appartenenza, e nell'assicurazione contro la tubercolosi, sono tenuti, per il ritardato versamento dei contributi, al pagamento dei soli interessi legali.

Per i periodi di attività lavorativa per i quali non è consentita, per sopravvenuta prescrizione contributiva, la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i datori di lavoro di cui al comma precedente o gli stessi lavoratori interessati che abbiano richiesto o richiedano all'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dello spettacolo o all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono tenuti al pagamento del 50 per cento della riserva matematica di cui all'ultimo comma del citato articolo 13.

Il pagamento delle somme comunque dovute agli istituti previdenziali interessati per la regolarizzazione dei periodi di cui ai precedenti commi può essere dilazionato, a domanda, in non più di sessanta rate mensili all'interesse del 5 per cento annuo.

I datori di lavoro che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge non potranno in futuro richiedere nei confronti degli stessi lavoratori l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dall'assicurazione contro la tubercolosi.